



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

Determinazione indennità di funzione mensile ai membri della Giunta Comunale per l'anno 2024 in seguito alle elezioni Amministrative.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore dodici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DALMAZZO Roberto - Sindaco	Si
2. PAIRONE Danilo - Vice Sindaco	Si
3. BERTOLA Raffaele - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora **DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Signor **DALMAZZO Roberto**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con Decreto Prefettizio prot. n. 21370 in data 12 aprile 2024 sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei Consigli Comunali nei Comuni della provincia interessati dalla tornata elettorale.

Considerato che in data 08 e 09 giugno 2024 si sono svolte nel Comune di Lagnasco le elezioni comunali.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28.06.2024 avente ad oggetto: "Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vice-Sindaco e degli incarichi conferiti ai Consiglieri Comunali":

Richiamato l'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento amministrativo degli Enti Locali" che prevede la determinazione di una indennità di funzione per gli Amministratori Locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 65 in data 20.10.2022, avente ad oggetto: "Legge di bilancio 2022, art. 1, commi da 583-587 – Indennità del sindaco e degli amministratori comunali - Adeguamento", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva stabilita in adeguamento l'indennità di funzione degli amministratori ex commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021.

Richiamati i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."

Dato atto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrando al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800,00 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

Dato atto altresì che secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa - nota MEF-RGS Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione (45% per l'anno 2022 e 68% per l'anno 2023) vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024.

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali siano adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119.

Dato atto infine che, per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali, al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per le corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione, il fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente.

Rilevato che, in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune:

a) la percentuale di incremento prevista per il Sindaco è del 16%, che comporta, applicando le percentuali di adeguamento al 45% e al 68% della suddetta percentuale di incremento rispettivamente per il 2022 e il 2023, siano corrisposte le indennità di seguito risultanti:

- anno 2022: € 1.906,26
- anno 2023: € 2.032,44
- dall'anno 2024: € 2.208,00.

b) per effetto, poi, dell'adeguamento delle indennità del vicesindaco e degli assessori secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità:

per il Vicesindaco:

- anno 2022: € 381,25
- anno 2023: € 406,49
- dall'anno 2024: € 441,60.

per l'Assessore Comunale:

- anno 2022: € 285,94
- anno 2023: € 304,87
- dall'anno 2024: € 331,20.

Visto l'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

1. *Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

Ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 90 del 23.11.2023 avente ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione mensile ai membri della Giunta Comunale per l'anno 2024".

Tutto ciò premesso e considerato.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente responsabile di servizio.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1) In attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, così come in premessa richiamati, ed in relazione alla classe demografica del Comune di Lagnasco (con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti), che le indennità di funzione mensili alla carica, per il triennio 2024-2026, vengono ad essere determinate così come di seguito indicato:

Sindaco:

- anno 2024: € 2.208,00
- anno 2025: € 2.208,00
- anno 2026: € 2.208,00

Vicesindaco:

- anno 2024: € 441,60
- anno 2025: € 441,60
- anno 2026: € 441,60

Assessore:

- anno 2024: € 331,20
- anno 2025: € 331,20
- anno 2026: € 331,20

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

- 2) Di dare atto che una somma corrispondente ad un'indennità mensile di funzione al Sindaco dovrà essere accantonata e corrisposta allo stesso alla conclusione del suo mandato elettorale.
- 3) Di dare atto che i competenti responsabili dei servizi potranno in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adeguare gli aumenti indennitari alla normativa vigente.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
DALMAZZO Roberto

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta